

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ARKEA ACTIONS EURO

SOCIETÀ DI GESTIONE: ARKEA ASSET MANAGEMENT
1, Allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON

BANCA DEPOSITARIA: CACEIS Bank 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 MONTRouGE,

TITOLO I - PATRIMONIO E QUOTE

Articolo 1 - Quote in comproprietà

I diritti dei comproprietari sono espressi in quote, ciascuna delle quali corrisponde a una medesima frazione del patrimonio del fondo. Ogni detentore di quote dispone di un diritto di comproprietà sul patrimonio del fondo, proporzionale al numero di quote possedute.

La durata del fondo è di 99 anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione dell'Autorité des Marchés Financiers, fatti salvi i casi di scioglimento anticipato e di applicazione della proroga prevista nel presente regolamento.

Le caratteristiche delle quote e le rispettive condizioni di accesso sono riportate nel prospetto del

fondo. Le diverse categorie di quote potranno:

- beneficiare di diversi regimi di distribuzione degli utili (distribuzione o capitalizzazione);
- comportare spese di gestione diverse;
- comportare commissioni di sottoscrizione e di rimborso diverse;
- avere un diverso valore nominale.

Le quote S, I, P e R sono suddivise in millesimi, noti come frazioni di quote.

Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'emissione e il rimborso delle quote si applicano alle frazioni di quote il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che rappresentano. Tutte le ulteriori disposizioni del regolamento in materia di quote si applicheranno alle frazioni di quote senza necessità di specificarlo, salvo ove altrimenti disposto.

Infine, il Consiglio di gestione della società di gestione di portafoglio può, a sua esclusiva discrezione, procedere alla divisione delle quote mediante la creazione di nuove quote che vengono attribuite ai detentori in cambio delle vecchie quote.

Articolo 2 - Patrimonio minimo

Non è possibile procedere al rimborso delle quote se il patrimonio del fondo scende al di sotto dell'importo di 300.000 euro; qualora il patrimonio resti per trenta giorni inferiore a tale importo, la società di gestione del portafoglio adotterà le disposizioni necessarie a procedere alla liquidazione dell'OICVM interessato, o a una delle operazioni citate nell'articolo 411-16 del Regolamento Generale dell'AMF (trasformazione).

Articolo 3 - Emissione e rimborso delle quote

Le quote sono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei detentori sulla base del loro valore patrimoniale netto, aumentato eventualmente delle commissioni di sottoscrizione.

I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto informativo.

Le quote del fondo comune d'investimento possono essere ammesse alla quotazione, secondo la normativa in vigore.

Le sottoscrizioni devono essere interamente versate il giorno del calcolo del valore patrimoniale netto. Esse possono essere effettuate in contanti e/o mediante conferimento di strumenti finanziari. La società di gestione di portafoglio ha il diritto di rifiutare i valori proposti e, a tale scopo, dispone di un termine di sette giorni a partire dal loro deposito per comunicare la sua decisione. In caso di accettazione, i valori conferiti vengono valutati secondo le regole fissate all'articolo 4 e la sottoscrizione ha luogo sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo all'accettazione dei valori in questione.

I rimborsi sono effettuati esclusivamente in contanti, salvo nei casi di liquidazione del fondo, quando i detentori di quote abbiano espresso il loro consenso a essere rimborsati in titoli. I rimborsi vengono regolati dal gestore del conto emittente entro il termine massimo di cinque giorni successivi alla valutazione della quota.

Tuttavia, se, in presenza di circostanze eccezionali, il rimborso necessita del preventivo realizzo degli attivi compresi nel fondo, questo termine potrà essere prolungato sino a un massimo di trenta giorni.

Salvo in caso di successione o di donazione/divisione dei beni, la cessione o il trasferimento di quote tra detentori, o da detentori a un terzo, sono assimilati a un rimborso seguito da una sottoscrizione; se si tratta di un terzo, l'importo della cessione o del trasferimento deve, all'occorrenza, essere integrato da parte del beneficiario per raggiungere almeno l'importo minimo di sottoscrizione previsto dal prospetto informativo.

In applicazione dell'articolo L. 214-8-7 del Codice monetario e finanziario francese, il riscatto delle proprie quote da parte del FCI, così come l'emissione di nuove quote, possono essere sospesi a titolo provvisorio dalla società di gestione di portafoglio, in presenza di circostanze eccezionali e laddove richiesto dall'interesse dei detentori di quote.

Qualora il patrimonio netto del fondo comune di investimento fosse inferiore all'importo fissato dalla normativa, nessun rimborso delle quote potrà essere effettuato.

Secondo i termini indicati nel prospetto informativo, il fondo comune di investimento è soggetto a condizioni minime di sottoscrizione.

La società di gestione di portafoglio può limitare o impedire la detenzione di quote dello stesso a qualsiasi persona o entità a cui sia vietato il possesso di quote del fondo (di seguito, il "Soggetto non Ammissibile"). Un Soggetto non Ammissibile è una "U.S. Person" così come definita dalla Regulation S della SEC (Parte 230 - 17 CFR 230.903) e precisata nel prospetto informativo.

A tal fine, la società di gestione del fondo potrà:

- (i) rifiutare l'emissione di qualsiasi quota quando risulti che tale emissione avrebbe o potrebbe avere come effetto che tali quote siano direttamente o indirettamente detenute a vantaggio di un Soggetto non Ammissibile;
- (ii) richiedere in qualsiasi momento ad una persona o entità il cui nome figuri sul registro dei detentori di quote che fornisca ogni informazione considerata necessaria, accompagnata da una dichiarazione sull'onore, al fine di determinare se il beneficiario effettivo delle Quote o delle Azioni prese in considerazione sia un Soggetto non Ammissibile; e
- (iii) qualora risulti che una persona o entità sia (i) un Soggetto non Ammissibile e, (ii) da solo o congiuntamente, il beneficiario effettivo delle quote, procedere al rimborso forzato di tutte le quote detenute da tale detentore in un periodo di tempo in cui il beneficiario effettivo delle quote potrà presentare delle osservazioni. I rimborsi forzati saranno effettuati all'ultimo valore patrimoniale netto noto, al netto di eventuali oneri, spese e commissioni applicabili, che saranno a carico del Soggetto non Ammissibile.

Articolo 4 - Calcolo del valore patrimoniale netto delle quote

Il calcolo del valore patrimoniale netto delle quote viene effettuato tenendo conto delle regole di valutazione riportate nel prospetto.

TITOLO 2 - FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Articolo 5 - La Società di gestione di portafoglio

La gestione del fondo è assicurata dalla società di gestione di portafoglio, in conformità all'orientamento definito per il fondo stesso.

La società di gestione opera in ogni circostanza nell'interesse esclusivo dei detentori di quote e ha l'autorità esclusiva di esercitare i diritti di voto collegati ai titoli inclusi nel fondo.

Articolo 5 bis - Norme operative

Gli strumenti e i depositi che possono essere inclusi nel patrimonio del fondo e le regole di investimento sono descritti nel prospetto informativo.

Articolo 6 – Il depositario

Il depositario garantisce l'espletamento degli incarichi previsti per legge e dalla normativa vigente, nonché dei compiti che gli vengono affidati mediante contratto dalla società di gestione di portafoglio. Il depositario deve in particolare accertarsi della regolarità delle decisioni della società di gestione di portafoglio. All'occorrenza, deve adottare tutte le misure conservative che ritiene utili. In caso di controversia con la società di gestione di portafoglio, ne informerà l'Autorité des Marchés Financiers, l'autorità di vigilanza francese sui mercati finanziari.

Articolo 7 - La società di revisione

Un revisore legale è designato per sei esercizi dal consiglio di gestione della società di gestione di portafoglio, previo parere favorevole dell'Autorité des Marchés Financiers.

La società di revisione certifica la regolarità e l'esattezza dei conti. Il mandato della società di

revisione può essere rinnovato.

La società di revisione è tenuta a segnalare tempestivamente all'Autorité des Marchés Financiers qualsiasi circostanza o decisione che interessi l'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari di cui sia venuta a conoscenza durante lo svolgimento del suo incarico, che possa:

- 1° costituire una violazione delle disposizioni legislative o normative applicabili a tale organismo e che possa avere significative ripercussioni sulla situazione finanziaria, il risultato o il patrimonio;
- 2° arrecare pregiudizio alle condizioni o alla continuità del suo esercizio;
- 3° comportare l'emissione di riserve o il rifiuto della certificazione dei conti.

La valutazione degli attivi e la determinazione delle parità di scambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione avvengono sotto il controllo del revisore contabile.

Quest'ultimo valuta, sotto la sua responsabilità, gli apporti di qualsivoglia natura.

Prima della pubblicazione, controlla la composizione del patrimonio e degli altri elementi.

Gli onorari del revisore legale sono stabiliti di concerto tra quest'ultimo e il consiglio di gestione della società di gestione di portafoglio in funzione di un programma di lavoro che specifica i compiti ritenuti necessari. La società di revisione verifica inoltre le condizioni in base alle quali procedere per la distribuzione degli acconti.

I suoi compensi sono inclusi negli oneri di gestione.

Articolo 8 - Rendiconto e relazione di gestione

Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione di portafoglio redige i documenti di sintesi e una relazione sulla gestione del fondo nel corso dell'esercizio concluso.

La società di gestione di portafoglio effettua, con cadenza almeno semestrale, e sotto il controllo della banca depositaria, l'inventario degli attivi dell'OICR.

La società di gestione di portafoglio mette questi documenti a disposizione dei detentori di quote entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, informandoli dell'ammontare dei ricavi a cui hanno diritto: questi documenti vengono inviati per posta su espressa richiesta dei detentori di quote, oppure sono messi a loro disposizione presso la Società di gestione di portafoglio.

TITOLO 3 - MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DELLE SOMME DISTRIBUIBILI

Articolo 9- Modalità di allocazione delle somme distribuibili

Le somme distribuibili sono costituite da:

- 1° L'utile netto aumentato del riporto a nuovo e maggiorato o diminuito del saldo del conto di regolarizzazione dei ricavi;
- 2° Le plusvalenze realizzate, al netto delle spese, diminuite delle minusvalenze realizzate, al netto delle spese contabilizzate nel corso dell'esercizio, aumentate delle plusvalenze nette dello stesso genere contabilizzate nel corso degli esercizi precedenti che non siano state oggetto di una distribuzione o di una capitalizzazione e diminuite o aumentate del saldo del conto di regolarizzazione delle plusvalenze.

Le somme menzionate ai punti 1° e 2° possono essere distribuite, in tutto o in parte, indipendentemente l'una dall'altra.

Le somme distribuibili vengono versate entro 5 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

L'utile netto del fondo è pari all'importo degli interessi, rendite, dividendi, premi, nonché qualsiasi provento relativo ai titoli che costituiscono il portafoglio del fondo, maggiorato del provento delle somme momentaneamente disponibili e diminuito delle spese di gestione e del servizio dei prestiti.

La società di gestione delibera di portafoglio la destinazione delle somme distribuibili.

Per ciascuna classe di quote, ove applicabile, il prospetto informativo prevede che il fondo adotti una delle seguenti formule per ciascuno degli importi di cui ai precedenti punti 1° e 2°:

Il fondo si riserva il diritto di capitalizzare e/o distribuire in tutto o in parte l'utile netto/le plusvalenze nette realizzato/e e/o di riportare a nuovo le somme distribuibili.

Ogni anno, la società di gestione decide la ripartizione dell'utile netto/plusvalenze nette realizzato/e.

In caso di distribuzione parziale o totale dell'utile netto/plusvalenze nette realizzato/e relativi alla quota S, la società di gestione può decidere di distribuire uno o più pagamenti intermedi fino al limite dell'utile netto contabilizzato o delle plusvalenze nette realizzate alla data della decisione, nel rispetto della normativa.

Le somme distribuibili vengono versate ogni anno, entro cinque mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

TITOLO 4 - FUSIONE - SCISSIONE - SCIoglimento – LIQUIDAZIONE

Articolo 10 - Fusione - Scissione

La società di gestione di portafoglio può conferire la totalità o una parte degli attivi del fondo a un altro OICVM, oppure scindere il fondo in due o più fondi comuni. Tali operazioni di fusione o scissione potranno essere effettuate solo previa comunicazione ai detentori di quote. Esse daranno luogo all'emissione di un nuovo certificato che indicherà il numero di quote detenute da ciascun sottoscrittore.

Articolo 11 - Scioglimento - Proroga

Qualora il patrimonio del fondo resti inferiore per trenta giorni all'importo fissato nel precedente articolo 2, la società di gestione di portafoglio informerà l'Autorité des marchés financiers e procederà, salvo operazione di fusione con un altro fondo comune di investimento, allo scioglimento del fondo.

La società di gestione di portafoglio può sciogliere in anticipo il fondo; in tal caso, essa informerà i detentori di quote della sua decisione e a partire da tale data non verranno più accettate richieste di sottoscrizione e rimborso. La società di gestione di portafoglio procederà inoltre allo scioglimento del fondo in caso di richiesta di rimborso di tutte le quote, di cessazione delle funzioni del Depositario, allorché non sia stata nominata un'altra banca depositaria, oppure alla scadenza della durata del fondo, se questa non è stata prorogata.

La società di gestione di portafoglio comunicherà all'Autorité des marchés financiers per posta la data e la procedura di scioglimento adottata. In seguito, invierà all'Autorité des marchés financiers la relazione della società di revisione.

La proroga di un fondo potrà essere decisa dalla Società di gestione d'accordo con il Depositario. La decisione dovrà essere presa almeno tre mesi prima della scadenza prevista per il fondo e comunicata ai detentori di quote e all'Autorité des marchés financiers.

Articolo 12 - Liquidazione

In caso di scioglimento, la società di gestione di portafoglio agirà come liquidatore; in caso contrario, il liquidatore sarà nominato dal tribunale su richiesta di qualsiasi parte interessata. A tal fine, essi sono investiti dei più ampi poteri per realizzare le attività, pagare eventuali creditori e distribuire il saldo disponibile tra i detentori di quote, in contanti o in titoli.

La società di revisione e il depositario continueranno a svolgere i propri incarichi fino al termine della liquidazione.

TITOLO 5 – CONTESTAZIONE

Articolo 13 - Competenza - Elezione di domicilio

Tutte le contestazioni relative al fondo che potranno insorgere nel periodo di operatività dello stesso o al momento della sua liquidazione, fra i detentori di quote o fra questi ultimi e la società di gestione o il depositario, saranno soggette alla giurisdizione dei tribunali competenti.

Versione aggiornata al 10/03/2025